



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0092510 / 2015

Atto N. 4407

OGGETTO: F.I.D.ECO S.R.L., IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO, IL TRAVASO, RIEMPIMENTO, PRESSATURA E TRITURAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI SITO IN GENOVA, VIA ALLA FERRIERA, 2 - P.D. N. 199 DEL 14.01.2010 E SS.MM.II. - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

In data 01/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 25.07.2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

Visto il P.D. n. 199 del 14.01.2010 con il quale è stata aggiornata ed integrata alla F.I.D.ECO. S.r.l. l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti e di travaso, riempimento, pressatura e triturazione di pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi presso l'impianto sito in via alla Ferriera 2 a Genova Pontedecimo;

Visti gli aggiornamenti, integrazioni e modifiche rilasciati con i provvedimenti dirigenziali n. 3076 del 31.05.2012, n. 6635 del 20.12.2012 e n. 1755 del 18.04.2013;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 41832 del 11.05.2015 con la quale la società F.I.D.ECO. S.r.l. ha inoltrato domanda di modifica non sostanziale dell'autorizzazione;

Vista la nota protocollo n. 52162 del 11.06.2015 con la quale è stato comunicato all'Azienda l'avvio del

procedimento per la modifica non sostanziale richiesta;

Atteso che le modifiche richieste consistono in:

- integrazione nell'autorizzazione ordinaria dei CER autorizzati ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 con iscrizione n. 351 al Registro provinciale delle attività che svolgono recupero di rifiuti;
- richiesta di nuovi CER e loro inserimento nelle liste di rifiuti per i quali sono autorizzate le operazioni di miscelazione e cernita;
- inserimento nelle liste di rifiuti per i quali sono autorizzate le operazioni di miscelazione e cernita di CER attualmente non avviati ad alcuna lavorazione;
- introduzione dell'attività di svuotamento degli estintori a polvere separando il contenuto dal contenitore;
- riduzione e semplificazione delle linee di lavorazione.

Vista la nota di chiarimenti in merito alla domanda di modifica trasmessa dall'Azienda in data 07.07.2015 a seguito di un incontro tenutosi presso gli uffici della Città Metropolitana di Genova in data 30.06.2015;

Vista la nota della Prefettura assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 63252 del 22.07.2015 con la quale è stata trasmessa la certificazione antimafia per F.I.D.ECO. S.r.l.;

Atteso che dall'esame della documentazione allegata alla domanda è emersa la necessità di richiedere ulteriori integrazioni in merito ad alcuni aspetti relativi alle modalità di gestione dei rifiuti presso l'impianto gestito dalla F.I.D.ECO. S.r.l.;

Vista la nota protocollo n. 67528 del 10.08.2015 con la quale sono state richieste all'Azienda le integrazioni di cui sopra;

Vista la nota dell'Azienda datata 25.09.2015 con la quale è stata trasmessa una versione aggiornata del diagramma di flusso delle linee di trattamento rifiuti e delle tabelle dei rifiuti e delle modalità di gestione;

Atteso in particolare che le linee di lavorazione dei rifiuti saranno così organizzate:

Linea A	Linea B	Linea C	Linea D	Linea E	Linea F	Linea G	Linea I	Linea L
Materiali contenenti solvente codice uscita prevalente o 190204* o 191211*	materiali non contenenti solvente codice uscita prevalente o 190204* o 191211*	Imballi P e NON P codice uscita prevalente o 190204* o 191211*	Rifiuti Assimilabili	Acque non contenenti solvente codice uscita prevalente o 190204* o 191211*	Olii Imballi codice uscita prevalente o 190204* o 191211*	Inerti	Raee	Estintori Imballi codice uscita prevalente o 190204* o 191211*
In questa linea sono lavorati/ miscelati solventi, fanghi	In questa linea sono lavorati/ miscelati acque, fanghi solidi non infiammabili	In questa linea sono lavorati separatamente gli imballi vuoti puliti e vuoti sporchi	In questa linea sono lavorati/ cerniti carta/cartone/legno/imballaggi misti/Ingombranti	In questa linea sono lavorate /miscelate acque	In questa linea sono lavorati /miscelati olii e lubrificanti	Selezione manuale per l'eliminazione di eventuali frazioni estranee	Solo stoccaggio per i pericolosi e disassemblaggio per i non pericolosi	In questa linea vengono disassemblati/ svuotati gli estintori a polvere

Atteso che i nuovi CER richiesti sono i seguenti:

010407*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010504	Fanghi o rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010505*	Fanghi o rifiuti di perforazione contenenti oli
010506*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
020107	Rifiuti della silvicoltura
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020203	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020302	Rifiuti legati all'impiego di conservanti
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101	Scarti di corteccia e sughero
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050109*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
050110	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
050111*	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
050113	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
050115*	Filtri di argilla esauriti
060201*	Idrossido di calcio
060203*	Idrossido di ammonio
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060403*	Rifiuti contenenti arsenico
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060602*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi
060704*	Soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
060802*	Rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose
061101	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
061304*	Rifiuti della lavorazione dell'amianto
061305*	Fuliggine
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati
070108*	altri fondi e residui di reazione
070201*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
070307*	fondi e residui di reazione alogenati
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati
070408*	Altri fondi e residui di reazione
070409*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070413*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070507*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070508*	Altri fondi e residui di reazione

070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070607*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070708*	altri fondi e residui di reazione
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080319*	oli dispersi
080417*	Olio di resina
080501*	isocianati di scarto
100102	Ceneri leggere di carbone
100203	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
100109*	acido solforico
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
100116*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100124	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato
100208	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207*
100305	Rifiuti di allumina
100903	Scorie di fusione
100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
100907*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
100909*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
100910	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
101003	Scorie di fusione
101005*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
101007*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
101008	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
101109*	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
101111*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
101117*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101118	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
101314	Rifiuti e fanghi di cemento
110108*	Fanghi di fosfatazione
120106*	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120107*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120115	Fanghi di lavorazione , diversi da quelli di cui alla voce 120114
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
130110	Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

130306*	Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310*	altri oli isolanti e termoconduttori
130702*	petrolio
130802*	Altre emulsioni
160118	Metalli non ferrosi
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170201	Legno
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170503*	Rocce e fanghi di dragaggio
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
180101	Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici.)
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180207*	Medicinali citotossici e citostatici
190810	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
191206*	Legno contenente sostanze pericolose
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
191303*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191305*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
191306*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
200101	Carta e cartone
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200115*	Sostanze alcaline
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose
200201	Rifiuti biodegradabili
200202	Terra e roccia
200303	Residui della pulizia stradale

Vista la nota del 16.11.2015, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 90234 del 16.11.2015, con la quale F.I.D.ECO S.r.l. a seguito di verifiche effettuate con personale l'Ufficio Suolo della Direzione Ambiente ha aggiornato l'elenco dei rifiuti e delle operazioni a cui sono sottoposti;

Vista la nota del 16.11.2015, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 90236 del 16.11.2015, con la quale F.I.D.ECO S.r.l. al fine della corretta determinazione dell'importo a cui dovrà essere aggiornata la garanzia finanziaria costituita ha precisato quanto segue:

- il limite massimo complessivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccabili presso l'impianto permene pari a 155 tonnellate;
- la quantità massima di rifiuti pericolosi in stoccaggio istantaneo sarà pari a 50 tonnellate;
- il limite massimo di rifiuti pericolosi in stoccaggio non destinati a triturazione o miscelazione o dissassemblaggio sarà pari a 30 m³;
- il limite massimo di rifiuti non pericolosi in stoccaggio non destinati a triturazione o miscelazione sarà pari a 60 m³;
- la quantità massima di rifiuti sottoposti a operazioni di triturazione e/o miscelazione sarà pari a 10 t/g;

Considerato che con la stessa nota prot. n. 90236 del 16.11.2015 la Società ha comunicato che i RAEE saranno trattati e lavorati nel magazzino 5;

Considerato che pertanto le modifica proposta non configura variante sostanziale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 35 comma 2 della L.R. 18/99;

Considerato che l'istanza di modifica, presentata in data 11.05.2015, risulta completa di copia di distinta di pagamento (del 29.04.2015) pari a € 320,00 dovuti quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	320,00	232	2015

Considerato che in data 22.07.2015 la Prefettura di Genova ha rilasciato comunicazione antimafia n. 31060 ex art. 87 D.L. n. 159/2011 come emendato dal D.L. n. 218/2012;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di modificare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il P.D. n. 199 del 14.01.2010 e ss.mm.ii con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione alla FI.D.ECO. S.r.l. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Genova, via alla Ferriera 2, come di seguito riportato:
 - a) la presente autorizzazione, con durata sino al 14.01.2020, sostituisce integralmente quanto prescritto ai fini della gestione dell'impianto con Provvedimento Dirigenziale n. 199 del 14.01.2010, modificato ed integrato dai Provvedimenti Dirigenziali n. 3076 del 31.05.2012, n. 6635 del 20.12.2012 e n. 1755 del 18.04.2013;
 - b) nell'insediamento possono essere gestite le tipologie di rifiuti elencate nella tabella in Allegato 1, con le modalità indicate e nelle relative aree individuate nella planimetria in Allegato 2 e secondo lo schema di flusso in Allegato 3 al presente provvedimento.
 - c) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti limiti quantitativi:
 - il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente stoccabili istantaneamente è fissato in **155 t**;
 - nell'ambito di tale ultimo quantitativo la quantità massima di rifiuti pericolosi in stoccaggio non

- potrà essere superiore alle 50 tonnellate, di cui è pari a 30 m³ il limite massimo di rifiuti pericolosi in stoccaggio non destinati a triturazione e/o miscelazione e/o dissassemblaggio;
- nell'ambito del limite di 155 tonn. di cui sopra, il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi in stoccaggio è fissato in 105 tonnellate, di cui è pari a 60 m³ il limite massimo di rifiuti non pericolosi in stoccaggio non destinati a triturazione e/o miscelazione e/o dissassemblaggio;
- d) il quantitativo massimo di rifiuti che giornalmente potrà essere sottoposto a trattamento mediante dissassemblaggio (dei RAEE) e/o triturazione e/o miscelazione e/o è pari a 10 t/g;
 - e) il tempo di stoccaggio dei rifiuti non deve superare i 12 mesi eccetto i rifiuti putrescibili o fermentescibili, per i quali lo stoccaggio dovrà essere limitato alla sola sosta tecnica dei rifiuti presso l'insediamento F.I.D.ECO e comunque non potrà protrarsi per un periodo superiore a 5 giorni;
 - f) lo stoccaggio in area esterna dei rifiuti costituiti da tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121*) deve essere effettuato in cassonetti metallici stagni opportunamente etichettati;
 - g) oltre a quanto previsto alla precedente lettera f), l'area esterna ai locali di stoccaggio deve essere mantenuta sgombra da rifiuti (salvo che per i movimenti di rifiuti in conferimento ed in imminente uscita dall'insediamento) e in ogni caso deve essere evitato il deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori previsti per ciascuna tipologia;
 - h) i rifiuti liquidi e i fanghi percolanti dovranno essere conferiti all'impianto unicamente in contenitori a tenuta stagna, realizzati in materiale con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto stesso;
 - i) i rifiuti liquidi travasabili sono quelli indicati nella tabella in Allegato 1 (operazioni R12, D13). Nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti al centro di stoccaggio in contenitori di piccole dimensioni, si dovrà provvedere ad una loro pallettizzazione all'arrivo in deposito in modo da renderne agevole la movimentazione mediante gli usuali mezzi di sollevamento (carrelli elevatori e transpallets);
 - j) per il settore lavanderia, dovrà essere fornito all'utente un contenitore di plastica con chiusura ermetica insieme ad un sacchetto in polietilene HD, per contenere i reflui provenienti dall'impianto lavasecco;
 - k) gli accumulatori esausti saranno ritirati con contenitori a tenuta stagna, idonei al trasporto, e portati al deposito ove saranno scaricati dal mezzo con muletto e posati sulla pavimentazione impermeabilizzata dell'area assegnata fino a formare un quantitativo sufficiente a completare un carico di un autotreno;
 - l) la Società potrà dotarsi di ulteriori strutture operative ove alloggiare i fusti contenenti rifiuti liquidi. Dette strutture potranno essere costituite da scaffalature in acciaio dotate di vasche di raccolta dimensionate secondo un volume a norma e coerente con i quantitativi sopra stoccati in fusti posizionati su pallets. Dovranno comunque essere attuati tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi atti ad impedire, sia nella fase di movimentazione che in quella di stoccaggio provvisorio, interferenze e/o commistioni tra rifiuti per i quali siano ipotizzabili incompatibilità chimico-fisiche;
 - m) fatto salvo quanto consentito in Allegato 1, i rifiuti pericolosi devono essere tenuti separati dai rifiuti non pericolosi;
 - n) i rifiuti di cui alla tabella in Allegato 1 possono essere sottoposti a miscelazione con altri rifiuti nella stessa linea di lavorazione in deroga all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo medesimo;
 - o) la società potrà effettuare lo svuotamento (con l'ausilio di muletto "girafusti"), nei cassoni scarrabili già posizionati in area esterna, dei contenitori da 1 m³ contenenti i rifiuti triturati appartenenti al medesimo gruppo di rifiuti per cui è stata autorizzata la miscelazione, eventualmente già presenti nel cassone allo stato "sfuso";
 - p) ai rifiuti ottenuti dalle operazioni di triturazione/miscelazione/accorpamento/travasato potranno essere attribuiti codici CER della famiglia 19.XX.XX e in particolare:
 - 19.02.03: miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

- 19.02.04*: miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19.12.12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11
- 19.12.11*: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

in alternativa, tranne che per le operazioni di triturazione, potrà essere utilizzato il codice CER prevalente della miscela;

- q) in caso di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, alla miscela ottenuta dovranno essere attribuite le classi di pericolosità dei rifiuti pericolosi originari;
- r) in caso di miscelazione di rifiuti pericolosi con differenti classi di pericolosità, alla miscela ottenuta dovranno essere attribuite tutte le classi di pericolosità dei rifiuti pericolosi originari, salvo diversa classificazione a seguito di verifiche analitiche del rifiuto;
- s) sui rifiuti non potranno essere svolte operazioni che compromettano le successive possibili operazioni di recupero di materia, che dovrà essere privilegiato rispetto al recupero energetico e allo smaltimento;
- t) agli impianti adibiti al travaso e al trattamento meccanico potranno essere avviate al massimo 283,8 t/annue di rifiuti;
- u) la Società dovrà garantire la tracciabilità dei rifiuti nel loro percorso all'interno dell'impianto compilando l'apposita modulistica predisposta nell'ambito della certificazione ISO 14001;
- v) al fine evitare eventuali emissioni sia liquide che aeriformi i rifiuti solidi polverulenti e quelli non in possesso delle caratteristiche chimico-fisiche idonee al trattamento meccanico dovranno essere raggruppati in un cassone scarrabile lasciando inalterato il loro imballaggio originario;
- w) ogni singola tipologia di rifiuti deve essere stoccata in area definita (per la collocazione delle aree fare riferimento alla planimetria in Allegato 2) ed opportunamente individuata da cartelli riportanti il codice CER e la descrizione del rifiuto ivi depositato. Devono essere applicati sui contenitori contrassegni indicanti il tipo di rifiuto contenuto e il relativo codice europeo CER;
- x) deve essere evitata ogni forma di contatto diretto tra i rifiuti incompatibili in quanto suscettibili di dar luogo a reazioni pericolose con sviluppo di sostanze esplosive, infiammabili o tossiche;
- y) deve essere garantito il rispetto delle norme tecniche di cui al D.Lgs. n. 151/2005 e al D.Lgs. n. 49/2014 per lo stoccaggio dei RAEE dismessi, con divieto di utilizzare per la movimentazione e per la selezione strumenti atti a lesionare i RAEE stessi o i loro componenti, ovvero a causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente, ovvero a compromettere le successive operazioni di recupero;
- z) prima dell'avvio dell'attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici e da RAEE:
 - dovrà essere predisposto un registro delle rilevazioni radiometriche come indicato alla successiva lettera bb);
 - deve essere predisposto preventivamente da un E.Q. almeno di secondo grado un piano di intervento da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali, comprensivo di norme di radioprotezione;
 - il personale addetto all'esecuzione dei controlli radiometrici dovrà essere appositamente formato, da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado;
 - il personale dovrà essere reso edotto e formato dal punto di vista radioprotezionistico in relazione all'eventuale ritrovamento di materie radioattive da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado;
- aa) dovrà essere data tempestiva notizia alla Città Metropolitana di Genova della avvenuta predisposizione del piano di intervento e del registro di cui alla precedente lettera z) nonché della

- avvenuta formazione del personale addetto all'esecuzione dei controlli radiometrici;
- bb) i rifiuti costituiti da rottami metallici e RAEE dovranno essere sottoposti a controllo radiometrico secondo le modalità di seguito riportate:
- il controllo radiometrico deve essere eseguito immediatamente all'arrivo del carico;
 - il controllo radiometrico sui carichi dovrà essere eseguito in un'area appositamente individuata, tale per cui, in caso di successivo rilevamento radiometrico di livelli anomali, il carico non debba essere necessariamente spostato. In alternativa prevedendo una eventuale necessità di movimentazione, preventivamente, l'E.Q. dovrà stimare il limite del valore di dose per quale detto spostamento può essere eseguito senza pericolo di esposizioni indebite. Quanto sopra tenendo conto della distanza tra l'operatore e il materiale radioattivo, tra il punto di misura e il sito di messa in sicurezza (che deve essere interno all'insediamento) ed il tempo di percorrenza;
 - deve essere compilato un registro delle rilevazioni indicante almeno: data, ora, dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza, esito delle misure, valore delle misure di fondo ambientale, nominativo operatore, firma dello stesso, strumentazione impiegata;
 - il controllo radiometrico deve essere eseguito da personale appositamente formato, preferibilmente da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado;
 - lo strumento di misura di radiazioni ionizzanti deve essere tarato presso un centro S.I.T. con frequenza almeno biennale;
 - in caso di rilevamento di livelli anomali deve essere immediatamente informata l'autorità P.S. più vicina (art. 25 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). Inoltre deve essere data comunicazione ai competenti organi del S.S.N., al Comando Provinciale dei VVFF, alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad ARPAL;
 - le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. di almeno secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;
 - ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo devono essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere;
- cc) i rifiuti sanitari devono essere gestiti, stoccati e smaltiti secondo i dispositivi del D.P.R. n. 254/2003;
- dd) tutti i contenitori dei rifiuti devono essere mantenuti perfettamente chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, nonché rischi di sversamenti accidentali del contenuto;
- ee) i cordoli di contenimento e l'impermeabilizzazione della pavimentazione del capannone di stoccaggio devono essere sempre mantenuti integri e ripristinati in caso di danneggiamenti;
- ff) le scaffalature e le vasche di raccolta adibite allo stoccaggio di rifiuti liquidi devono essere sempre mantenute integre e riparate in caso di danneggiamenti;
- gg) le eventuali acque di lavaggio dei vari contenitori dei rifiuti dovranno essere stoccate separatamente ed avviate ad idoneo smaltimento;
- hh) i rifiuti contenenti sostanze lesive all'ozono stratosferico devono essere stoccati in maniera tale da evitare il rilascio di tali sostanze e quindi avviati presso impianti di smaltimento e/o recupero specificatamente autorizzati al trattamento di tali tipologie, così come previsto dalla normativa di settore;
- ii) eventuali spandimenti accidentali di rifiuti dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo dovrà essere avviato a smaltimento. A tal fine idonei materiali devono essere sempre tenuti in deposito presso l'insediamento;
- jj) i rifiuti devono essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;
- kk) le operazioni di travaso e pressatura degli imballaggi o dei contenitori e di triturazione devono

sempre essere effettuate con i sistemi di captazione e abbattimento tenuti regolarmente in funzione. Non è consentito il by-pass dell'impianto di depurazione;

- ll) la Società F.I.D.ECO. deve garantire il funzionamento dell'impianto di aspirazione e dell'apparecchio contaore (con almeno 4 cifre) ad esso asservito;
- mm) l'impianto di abbattimento per le SOV deve garantire un'efficienza di abbattimento non inferiore all'80%. I sistemi di contenimento delle polveri (ciclone + filtri) dovranno garantire un'efficienza di abbattimento >90%;
- nn) in caso di disservizio degli impianti di abbattimento per il particolato e per le SOV, la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità dell'impianto di abbattimento stesso Tale procedura dovrà essere seguita anche in caso di disservizio dell'apparecchio contaore;
- oo) la Società deve provvedere al mantenimento di un'efficienza di abbattimento del gruppo depuratore asservito ad E1 procedendo ad una completa sostituzione dei carboni attivi (densità = 500 kg/m³) almeno ogni 270 ore di funzionamento della cabina (così come registrate dall'apparecchio contaore). Dovrà inoltre sostituire il filtro sintetico a parete ed i prefiltri a secco almeno ogni 150 ore di funzionamento della cabina (anch'esse registrate al contaore);
- pp) la Società deve provvedere ad una manutenzione ordinaria del ciclone asservito alle operazioni di trasferimento carboni attivi esausti in big-bags (controllo e pulizia) ogni qual volta si renda necessario;
- qq) la Società deve dotarsi di registro, regolarmente vistato dalla Città Metropolitana di Genova, sul quale annotare gli eventuali disservizi e le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli impianti di abbattimento (filtri e carboni attivi), con indicazione della data, del tipo di intervento effettuato e del corrispondente numero di ore registrate al contaore al momento della manutenzione. Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione e messo a disposizione delle Autorità preposte al controllo;
- rr) la Società deve presentare annualmente alla Città Metropolitana di Genova una dichiarazione relativa al quantitativo complessivo di rifiuti movimentati (espressi in t/anno) e riferiti all'anno precedente la dichiarazione stessa. Contestualmente deve comunicare il numero di ore di funzionamento della cabina e dell'impianto di aspirazione ad essa asservito, come risulta dall'apparecchio contaore; il numero di sostituzioni del materassino filtrante, delle celle filtranti e dei carboni attivi asserviti alla cabina effettuate durante l'anno cui è riferita la dichiarazione; il quantitativo di carboni attivi sostituiti; il numero di ore registrate al contaore al momento delle sostituzioni dei carboni attivi e dei filtri per le polveri;
- ss) la data entro cui far pervenire la dichiarazione di cui alla precedente lettera rr) è fissata al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- tt) deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, corredando con lettera di accettazione della carica da parte dello stesso incaricato, qualora diverso dal responsabile legale della Società;
- uu) ogni eventuale modifica gestionale dell'impianto (quantitativi, tempi di stoccaggio, ecc.) dovrà essere autorizzata dal competente Ufficio della Città Metropolitana di Genova;
- vv) entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione la garanzia finanziaria già prestata dell'Amministrazione Provinciale di Genova, dovrà essere aggiornata (o esserne costituita una sostitutiva) a favore della Città Metropolitana di Genova e ad un importo pari a **€ 398078,61**, con una delle seguenti modalità:
 - i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni
 - ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

- ww) la garanzia finanziaria prestata in osservanza alla prescrizione di cui alla lettera vv) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità d'intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;
- xx) l'entità della garanzia di cui alla lettera vv) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;
- yy) non potranno essere manipolati i rifiuti tessili di cui ai CER 200110 e 200111;
- zz) deve essere mantenuta la polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività;
- aaa) alla chiusura dell'impianto la FI.D.ECO S.r.l.:
- i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - ii) dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
 - iii) dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

- 2) di introitare la somma pari a € 320,00, versata dalla FI.D.ECO. S.r.l. secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	320,00	232	2015

- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla FI.D.ECO. S.r.l.;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova e alla Regione Liguria;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL e all'ASL 3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza.

Si rammenta che qualora la Società intendesse procedere ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento dovrà essere inviata alla Città Metropolitana di Genova preventiva descrizione degli interventi.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE

FONTANELLA PAOLA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
 Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione	+	Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note	
						N	Anno	N	Anno	N	Anno				
E	3010201	35	3001624	+	320,00					232	2015				
TOTALE ENTRATE					+	320,00									
TOTALE SPESE					+	0,00									

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

CALI' CLAUDIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 04 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 04 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **04 dicembre 2015** al **19 dicembre 2015**